

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/428 DEL CONSIGLIO**del 25 febbraio 2023****che attua l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1770.
- (2) Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2021/2201 ⁽²⁾ per attuare la decisione (PESC) 2021/2208 ⁽³⁾, che ha istituito un nuovo quadro che consente l'adozione di misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o di ostacolare o compromettere il positivo completamento della sua transizione politica.
- (3) Il 24 gennaio e il 21 marzo 2022 il Consiglio ha preso atto del fatto che le autorità di transizione hanno deciso di cooperare con le forze mercenarie del Wagner Group affiliate alla Russia, note per le atrocità commesse, in particolare gravi violazioni dei diritti umani in Ucraina, Siria, Libia, Repubblica centrafricana (RCA), Sudan, Mali e Mozambico, incluse torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie. Il Consiglio ha condannato la presenza del Wagner Group sul terreno.
- (4) Vista la persistente gravità della situazione in Mali, una persona dovrebbe essere inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2201 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 44).

